



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2026⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI Conti finanziari:

- a. che gli Stati menzionati qui appresso devono essere inclusi nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI Conti finanziari, a condizione che soddisfino i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici:
 1. Armenia,
 2. Camerun,
 3. Mongolia,
 4. Papua Nuova Guinea,
 5. Paraguay,
 6. Ruanda,
 7. Senegal,
 8. Tunisia;

1 RS 101

2 RS 653.1

3 RS 0.653.1

4 FF 2026 ...

- b. a partire da quale data sono scambiate automaticamente informazioni relative a conti finanziari con lo Stato partner interessato.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.